

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 19 marzo 2008

Recepimento della direttiva 2006/90/CE della Commissione del 3 novembre 2006, di adattamento al progresso tecnico della direttiva 96/49/CE del Consiglio, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di trasporto merci pericolose per ferrovia.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, recante «Attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia»;

Vista la direttiva 2006/90/CE della Commissione, del 3 novembre 2006, che adatta, per la settima volta, al progresso tecnico, la direttiva 96/49/CE del Consiglio, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia, sostituendo l'allegato alla citata direttiva 96/49/CE con altro allegato recante «Allegato al regolamento concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia (RID) - Appendice C della convenzione relativa ai trasporti ferroviari internazionali (COTIF), nella sua versione applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2007.»;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti del 7 novembre 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 19 marzo 2007), di recepimento delle direttive 2004/89/CE della Commissione, del 13 settembre 2004, e 2004/110/CE della Commissione, del 9 dicembre 2004, che adattano, rispettivamente per la quinta e la sesta volta al progresso tecnico, la direttiva 96/49/CE, ai sensi del quale l'allegato di cui all'art. 1 del medesimo decreto e' redatto in lingua italiana e rappresenta la traduzione del testo consolidato al 2005 del RID in lingua francese;

Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11 recante «norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari» ed in particolare l'art. 13 relativo alle modalita' di recepimento degli adeguamenti tecnici;

Considerato che e' necessario procedere al recepimento della suddetta direttiva, in quanto essa adegua al progresso tecnico, per la settima volta, l'allegato alla direttiva 96/49/CE che disciplina il trasporto delle merci pericolose su ferrovia all'interno della Comunita' europea;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato al decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, come da ultimo sostituito con decreto del Ministro dei trasporti, del 7 novembre 2006, e' modificato per essere adeguato al progresso tecnico. Le modifiche da apportare al succitato testo sono riportate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

In caso di divergenza tra il testo in lingua italiana ed il testo originale in lingua francese, fa fede il testo in lingua francese.

Il testo coordinato dell'allegato al decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41 recante le suddette modifiche verra' pubblicato, appena disponibile, sul sito internet del Ministero dei trasporti all'indirizzo www.trasporti.gov.it

Art. 3.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2008

Il Ministro: Bianchi

Registrato alla Corte di conti il 28 aprile 2008

Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n.

MODIFICHE ALL'ALLEGATO AL DECRETO LEGISLATIVO 13 GENNAIO 1999, N. 41, COME DA ULTIMO SOSTITUITO CON DECRETO DEL MINISTRO DEI TRASPORTI, DEL 7 NOVEMBRE 2006.

----- o -----

PARTE 1. DISPOSIZIONI GENERALI

Capitolo 1.1

SOTTOSEZIONE 1.1.3.1

Lettera d), modificare come di seguito:

“d) ai trasporti effettuati dai servizi di emergenza o sotto il loro controllo, nella misura in cui essi sono necessari in relazione ad interventi di emergenza, in particolare ai trasporti effettuati per contenere, recuperare o spostare in luogo sicuro le merci pericolose coinvolte in un incidente o evento;”.

Aggiungere il seguente sottoparagrafo:

“f) al trasporto di serbatoi fissi di stoccaggio, vuoti, non ripuliti, che hanno contenuto gas della classe 2, gruppi A, O o F, materie dei gruppi di imballaggio II e III della classe 3 o della classe 9 o pesticidi dei gruppi di imballaggio II e III della classe 6.1, alle seguenti condizioni:

- tutte le aperture, ad eccezione dei dispositivi di decompressione (quando sono installati), siano ermeticamente chiuse;
- siano state adottate misure per impedire ogni perdita del contenuto nelle normali condizioni di trasporto; e
- il carico sia fissato su culle o in gabbie o altro dispositivo di movimentazione o fissato al carro o al contenitore in modo da non poter fare gioco o spostarsi nelle normali condizioni di trasporto.

Questa esenzione non si applica ai serbatoi fissi di stoccaggio, che hanno contenuto esplosivi desensibilizzati o materie il cui trasporto è vietato dal RID.”

SOTTOSEZIONE 1.1.3.2

Lettera d), modificare come di seguito:

“d) i gas contenuti negli equipaggiamenti utilizzati per il funzionamento dei veicoli (per esempio gli estintori), compresi quelli contenuti nelle parti di ricambio (per esempio gli pneumatici gonfiati); questa esenzione si applica ugualmente agli pneumatici gonfiati trasportati come carico;”.

Il sottoparagrafo f) è soppresso.

PARTE 5. PROCEDURE DI SPEDIZIONE

Capitolo 5.1

SOTTOSEZIONE 5.1.2.1

Modificare il testo come segue:

“a) Un sovrimballaggio deve:

- i) recare un marchio con le parole “SOVRIMBALLAGGIO” e
- ii) recare un marchio con il numero ONU preceduto dalle lettere “UN” ed essere etichettato come prescritto per i colli in 5.2.2, per ogni merce pericolosa contenuta nel sovrimballaggio,

a meno che non siano visibili i marchi e le etichette rappresentativi di tutte le merci pericolose contenute nel sovrimballaggio. Quando una stessa marcatura o una stessa etichetta è richiesta per differenti colli, deve essere applicata una sola volta.

Il marchio con le parole “SOVRIMBALLAGGIO”, che deve essere facilmente visibile e leggibile, deve essere marcato nella lingua ufficiale dello Stato di origine e, inoltre, se questa lingua non è l’inglese, il francese o il tedesco, in inglese, francese o tedesco, salvo se accordi conclusi tra gli Stati interessati al trasporto non dispongano altrimenti.

b) Le frecce di orientamento illustrate al 5.2.1.9 devono essere apposte su due lati opposti dei seguenti sovrimballaggi:

- i) sovrimballaggi contenenti colli che devono essere marcati conformemente al 5.2.1.9.1, a meno che i marchi rimangono visibili, e
- ii) sovrimballaggi contenenti liquidi in colli che non è necessario etichettare conformemente al 5.2.1.9.2, a meno che le chiusure rimangono visibili.”

SOTTOSEZIONE 5.1.2.2

Sopprimere la seconda frase: “Il marchio “SOVRIMBALLAGGIO” è una indicazione di conformità alla presente disposizione”.

SOTTOSEZIONE 5.1.2.3

Aggiungere la seguente nuova sottosezione:

“5.1.2.3 Ogni collo recante i marchi di orientamento prescritti al 5.2.1.9, e che è sovrimballato o sistemato in un grande imballaggio, deve essere orientato conformemente a questi marchi.”.

SOTTOSEZIONE 5.1.2.4

L’attuale sottosezione 5.1.2.3 diventa 5.1.2.4.